

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PENAZZATO, BIANCHI FORTUNATO, RAMPA

Presentata il 17 aprile 1959

Norme modificative ed integrative dell'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente disposizioni in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla disparità di trattamento economico creatasi ai danni degli impiegati statali non squadristi, in servizio al marzo 1939, si è provveduto sia con le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955 n. 448, sia con gli articoli 5, 7 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e sia, infine, con la legge 17 aprile 1957, n. 270.

Con questo ultimo provvedimento si dava possibilità al personale inquadrato nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti della carriera direttiva, di quella di concetto e di quella esecutiva, di venire promossi in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario, di archivista (o qualifiche equiparate).

Con il successivo articolo 2, su cui si vuole attirare la vostra attenzione, si richiamavano, per la decorrenza delle promozioni, i criteri complessi stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955 ricordato. Con ciò si è involontariamente raggiunta una non indifferente sperequazione di trattamento, attribuendo alle promozioni degli impiegati interessati al provvedimento una varietà notevole di decorrenze.

In più nell'applicazione della legge la pubblica Amministrazione non ha adottato

un unico e chiaro indirizzo circa la determinazione della data di decorrenza, proprio perché la stessa formulazione della legge dava adito a interpretazioni dubbie.

Duplici viene ad essere pertanto lo scopo della presente proposta di legge: da un lato di modificare il disposto dell'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, fissando un uniforme termine di decorrenza; dall'altro di integrare il medesimo disposto fornendo indirettamente alla pubblica Amministrazione e agli impiegati uno strumento di spedita interpretazione.

Infatti le date previste dal decreto del 1955 vanno dal 20 dicembre 1951 al 7 dicembre 1957 ed oltre: ora non si capisce come la legge, che vuole riparare a precedenti disparità di trattamento, prevedendo la possibilità di conferimento di determinati gradi ad impiegati che erano in servizio dal 1939, tra loro in posizione di eguaglianza, produca a sua volta disparità seppure di ordine diverso, prevedendo distinte decorrenze.

Il primo articolo della proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporvi, unifica pertanto il termine di decorrenza delle promozioni di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957 alla data del 31 dicembre 1951.

Inoltre, poiché l'articolo 2 faceva salve le promozioni previste con decreto dal Presidente della Repubblica 3 maggio 1955 e col decreto del Presidente della Repubblica 11

gennaio 1956, n. 4, relative ad impiegati con la medesima anzianità di servizio, il secondo articolo della proposta fissa la decorrenza di queste promozioni ugualmente alla data del 31 dicembre 1951.

Alla stessa maniera gli articoli 3 e 4 intendono far beneficiare del disposto dell'articolo 1 gli impiegati che avessero conseguito promozioni anche non in virtù dei testi legislativi più volte ricordati.

Con la norma dell'articolo 4, considerando l'ipotesi che alla data del 31 dicembre 1951 gli impiegati in seguito promossi si trovassero inquadrati in una carriera (o, secondo la legislazione precedente, in un gruppo) diversa da quella attuale, il proponente ritiene inopportuno far decorrere la promozione, che è co-

munque effettuata tra qualifiche della medesima carriera, e non tra carriere diverse, alla data precedente del 31 dicembre 1951; ma si propone come termine di decorrenza il giorno del passaggio nella carriera di attuale appartenenza.

L'ultimo articolo è dedicato a stabilire la decorrenza delle promozioni agli effetti economici; viene prevista la data del 14 maggio 1957. Ad avviso dei proponenti non pare doversi fare questione di reperibilità di fondi per l'applicazione della presente proposta di legge, in quanto questo problema fu già superato all'atto di applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, non prevedendosi che nell'applicazione dovessero verificarsi le sperequazioni, che si sono presentate successivamente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni conseguite in applicazione del precedente articolo vengono conferite con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre 1951 e secondo i criteri fissati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 ».

ART. 2.

Le promozioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, relativi agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939, avranno pure decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre 1951.

ART. 3.

Le promozioni a consiglieri di 1^a classe, segretario, archivista, o a qualifica equiparata, comunque conseguite da impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939, (prima dell'entrata in vigore della legge 17 aprile 1957, n. 270) e con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1951, avranno decorrenza ai soli effetti giuridici da tale data.

ART. 4.

Le promozioni di cui ai precedenti articoli degli impiegati che il 31 dicembre 1951 si trovavano inquadrati in carriere diverse dall'attuale avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal giorno del passaggio nella carriera di attuale appartenenza.

ART. 5.

Agli effetti economici la decorrenza delle promozioni considerate nella presente legge è stabilita, ove non sia più favorevole, alla data del 10 maggio 1957.